

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemiladodici, il giorno due, del mese di maggio alle ore 20:00 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Alessio	CONSIGLIERE	X	
Cuccu Gianni	CONSIGLIERE		X
Garau Fausto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Lecis Alessandra	CONSIGLIERE	X	
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE	X	
Pisano Moreno	CONSIGLIERE	X	
Sirigu Giorgio	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE		X
Van Hamond Margaretha	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		11	2

e con la partecipazione del Segretario Comunale Frau Adalgisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principî generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principî contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

ATTESO CHE la L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto molte ed importanti novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

VISTO in particolare il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché della nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti relativi alla regolamentazione delle entrate comunali;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e recependo altresì in maniera unitaria quei principî di Legge che disciplinano alcune materie comunque interessanti le entrate locali, fra cui il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni, ecc.;

RITENUTO dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario e di tipo patrimoniale in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli Uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato fissato per il 30.06.2012;

UDITO il Sindaco che ha fornito ai Consiglieri un'ampia e motivata illustrazione dell'opportunità di adottare il Regolamento in oggetto, al fine di costituire una disciplina generale delle entrate del Comune;

RAVVISATA la competenza a provvedere in merito così come chiarito con la Circolare Ministeriale 17.04.1998 n. 101/E;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

Con votazione palese favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha, Sirigu Giorgio) su **presenti e votanti n. 11**

D E L I B E R A

- 1) **DI ADOTTARE** il “Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate” in argomento, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 – modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2012 e si compendiano nel già citato nuovo testo di regolamento allegato;
- 3) **DI DISPORRE** la sua comunicazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti.
- 4) **DI DEMANDARE** ad atti successivi l'adeguamento dei vari Regolamenti Comunali vigenti per la disciplina delle entrate trattate (Regolamento IMU, Regolamento TARSU, Regolamento TOSAP, Regolamento Pubblicità e Pubbliche affissioni) a quanto disposto dal presente Regolamento di carattere generale, mediante abrogazione o modifica degli articoli e commi con esso incompatibili e, se opportuno, approvando nuove versioni di tali Regolamenti aggiornate con le modifiche del caso;

- 5) **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

IL

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.TO MASSIMILIANO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ADALGISA FRAU

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 SI ATTESTA IL PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA DEL SERVIZIO INTERESSATO.

IL RESPONSABILE
F.TO FRAU ANDREINA

ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 si attesta il parere sulla regolarità contabile dell'atto e sulla copertura finanziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera trovasi pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni e contestualmente è stata inviata ai capigruppo consiliari.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.TO SIMONA PIRAS

Li, 08/05/2012

Copia conforme all' originale in carta semplice, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Li 08/05/2012

definitivo

COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA CAGLIARI

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE
ENTRATE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n..... del.....

CAPO PRIMO OGGETTO E SCOPO

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali patrimoniali e tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni e nell' art 50 della L. 449/97.

2. Le norme generali di questo regolamento:

-indicano procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali;

-sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

-disciplinano gli obblighi che il Comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente: generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione e supporto al contribuente.

3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da presente atto, la gestione di ogni singola entrata può essere disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

CAPO SECONDO INDIVIDUAZIONE E FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate.

1. Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

ARTICOLO 3 - Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta anche associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30-34 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all' artt. 112 e113 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);

c) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, N. 43;

d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. Compete comunque al Responsabile del Servizio la vigilanza sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

CAPO TERZO SOGETTI RESPONSABILI

ARTICOLO 4 - Soggetti responsabili delle entrate.

1. La responsabilità delle entrate compete ai singoli responsabili dei servizi in rapporto al servizio cui si ricollegano come individuati nel P.E.G..

Per determinate entrate la Giunta Comunale può individuare la responsabilità diretta in capo ad uno specifico funzionario.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. Per tutte le entrate per le quali é prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi, competono al responsabile dell'entrata stessa, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate previo esame della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinarie e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

CAPO QUARTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

ARTICOLO 5 - Determinazione aliquote e tariffe.

1. Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti massimi e/ o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione legislativa), e possono essere variate in diminuzione o in aumento per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario al fine del raggiungimento degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fruizione di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera della Giunta Municipale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità con la disciplina generale ed ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano state adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore

CAPO QUINTO DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E FORME DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 6 - Dichiarazioni e versamento dei tributi

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento, eventualmente istituito per ciascun tributo.

2. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi è sfornito di conoscenze in materia tributaria, così che gli utenti possano adempiere alle obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.

3. E' attivato un sistema di ricevimento delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie anche via fax, via informatica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento. Se la legge richiede la sottoscrizione e questa si può rendere solo mediante l'autografia, il comune riproduce su un modulo la dichiarazione/comunicazione resa dal contribuente, che lo stesso restituirà sottoscritto.

4. Le dichiarazioni anche se non redatte sui modelli previsti dal comune, sono considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.

5. L'attività dell'ufficio tributi, volta ad instaurare rapporti di collaborazione e buona fede, con il contribuente ed i consulenti fiscali, deve mirare ad attivare i nuovi strumenti consentiti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni nonché per effettuare i versamenti dei tributi.

ARTICOLO 7 - Forme di riscossione.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di contabilità del Comune.

2. In via generale e ferma restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti: tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, tramite banche ed istituti di credito convenzionati, ovvero mediante modello di pagamento F24.

3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili

ART 8 Sospensione e dilazione di versamento

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal presente regolamento e dalle norme tributarie.

2. Il responsabile della risorsa di entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, anche tramite ruolo.

Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

5. La dilazione di pagamento, non è consentita nel caso in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento ovvero quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 100,00 (cento/00).

6. La durata del piano rateale si costituisce nel modo seguente:

- Durata massima 12 mesi per importi inferiori a € 1.000,00 (mille/00) – reddito di cui al co. 3 inferiore a € 15.000,00;
- Durata massima 24 mesi per importi inferiori a € 2.000,00 (duemila/00); – reddito di cui al co. 3 inferiore a € 30.000,00;
- Durata massima 60 mesi per importi superiori. – reddito di cui al co. 3 inferiore a € 50.000,00;

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 80,00 (ottanta/00).

ARTICOLO 9 – Versamento di tributi di modesto ammontare.

1. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di €. 30,00 salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

3. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:

- €. 5,00 – Ici, Imu e Tassa Rifiuti (importo annuale)
- €. 1,00 - Imposta Comunale sulla pubblicità (versamento annuale o periodico)
- €.1,00 - Diritto sulle pubbliche affissioni e tassa rifiuti giornaliera (singolo versamento)

CAPO SESTO

RIMBORSI, COMPENSAZIONI, AVEGOLAZIONI, RIDUZIONI E ESENZIONI

ARTICOLO 10 – Rimborsi e compensazioni.

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari al tasso legale vigente nel periodo oggetto del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di qualsiasi posizione debitoria (anche per tributo diverso da quello oggetto del rimborso) accertata a carico del contribuente o utente.

5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.

6. Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nel precedente articolo.

7. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune nell'ambito dello stesso tributo comunale ad eccezione delle somme iscritte a ruolo.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

9. L'istanza prevista al comma 8 precedente deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

10. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento determinante la compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 11 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale nell'ambito delle disposizioni inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste per legge.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge, dalla norma regolamentare possono essere applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

3. Il perdurare di situazioni di morosità nei confronti dell'Ente da parte di contribuenti o utenti di beni e servizi comporta per gli stessi e per i componenti del medesimo nucleo familiare convivente la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste per tributi e tariffe comunali, fino all'estinzione dei debiti.

CAPO SETTIMO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 12 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

1. L'accertamento tributario consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per addivenire all'identificazione, determinazione, valutazione, quantificazione e liquidazione del debito tributario.

2. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

3. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

5. Ai fini dello svolgimento dell'attività di accertamento l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

6. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.

7. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati dei procedimenti di variazione demografica, rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi.

8. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

9. Nell'ambito dell'attività di controllo o ravvisando ipotesi di inadempienza l'ufficio competente può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari ed inviare eventuali note di sollecito.

10. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento o all'irrogazione di sanzioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o comunicazione, o sui versamenti eseguiti, il funzionario responsabile del tributo ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a chiarire la sua posizione entro il termine massimo di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito.

11. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

12. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.

13. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

14. In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

15. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 662 del 23.12.1996, nonché dell'articolo 59, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 al fine di elevare il livello qualitativo e quantitativo dell'attività di controllo all'evasione tributaria sono previsti incentivi a favore del personale dell'Ufficio Tributi che si occupi dell'accertamento. L'importo da erogare sarà pari alla percentuale del 10% sul totale delle somme regolarmente ed effettivamente riscosse l'anno precedente e non contestate, a titolo di imposta, sanzioni, interessi.

ARTICOLO 13 - Sanzioni ed interessi.

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

4. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è determinata in 2,5 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.

CAPO OTTAVO AUTOTUTELA - CONTENZIOSO TRIBUTARIO- TUTELA LEGALE

ARTICOLO 14 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Servizio "Tributi" applica, nella gestione dei tributi comunali, l'istituto dell'autotutela, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del presente titolo.

2. Il funzionario responsabile del tributo, a richiesta dell'interessato o di sua iniziativa, può annullare o rettificare gli atti, con provvedimento motivato, se dal loro riesame risultano palesemente illegittimi o errati.

3. Si procede all'annullamento, in tutto o in parte, anche senza necessità di istanza, nei casi di palese illegittimità dell'atto, o dell'imposizione e in particolare nelle ipotesi di:

- o Doppia imposizione;
- o Errore di persona;
- o Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- o Errore di calcolo nella determinazione dell'entrata;
- o Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- o Errore del contribuente facilmente riconoscibile.

4. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.

5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente pagate, fermo restando i termini di decadenza dei rimborsi stabiliti dalla legge per ogni tributo.

6. Se è il contribuente a presentare l'istanza di annullamento o rettifica, il funzionario responsabile, dopo le opportune verifiche e controlli, provvede ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione motivata all'utente.

7. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulta incerta la sua legittimità.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione.

9. Per l'avvio del procedimento non è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del contribuente.

10. Il provvedimento di annullamento o di riforma così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o riforma va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ART. 15 - Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Responsabile del Settore Tributi.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

ARTICOLO 16 - Tutela giudiziaria.

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica o il responsabile dell'Ufficio Legale.

2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

CAPO NONO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 17 – Accertamento con adesione

1. Il Comune di Suelli, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

5. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio Tributi preposto alla funzione di accertamento.

6. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:

- ad iniziativa del Servizio "Tributi", prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

7. Quando è ad iniziativa del Comune, l'Ufficio Tributi prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici per definire con adesione l'accertamento. L'invito sarà comunicato con lettera raccomandata o mediante altra forma di notifica, ed indicherà il tributo e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione.

8. L'attivazione del procedimento da parte del Servizio "Tributi" non riveste carattere di obbligatorietà.

9.La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

10.Se l'iniziativa è del contribuente Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può presentare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando i propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.

11.Il funzionario responsabile del tributo può sospendere sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo, fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

12.Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio "Tributi" invita il contribuente a comparire o invia comunicazione di diniego della definizione concordata.

13.L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

14 Il contribuente può aderire all'invito a comparire e prendere parte al contraddittorio con l'Ufficio, oppure può anche non dare seguito all'invito. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento.

15.Delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato sinteticamente atto in un verbale.

16. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

17.Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

18.La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

19.Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni), qualora si opti per la riscossione tramite Concessionario, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

20.Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

21.L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

22.Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

23. Riduzione delle sanzioni A seguito del perfezionamento del concordato, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

24.La riduzione della sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del contribuente che non proponga ricorso contro l'atto di accertamento e non formuli istanza di accertamento con adesione, e che provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento.

25.L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

26.Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché, quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

27..Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

28.E' possibile il pagamento rateale con le modalità di cui all'art. 8, del presente regolamento.

CAPO DECIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Disposizioni finali

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento composto di n 18 . articoli entra in vigore il 1° gennaio 2012.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di modifica, è inviato, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principî generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principî contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

ATTESO CHE la L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto molte ed importanti novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

VISTO in particolare il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché della nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti relativi alla regolamentazione delle entrate comunali;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e recependo altresì in maniera unitaria quei principî di Legge che disciplinano alcune materie comunque interessanti le entrate locali, fra cui il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni, ecc.;

RITENUTO dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario e di tipo patrimoniale in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli Uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato fissato per il 30.06.2012;

UDITO il Sindaco che ha fornito ai Consiglieri un'ampia e motivata illustrazione dell'opportunità di adottare il Regolamento in oggetto, al fine di costituire una disciplina generale delle entrate del Comune;

RAVVISATA la competenza a provvedere in merito così come chiarito con la Circolare Ministeriale 17.04.1998 n. 101/E;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI..... Su presenti e votanti n. consiglieri,

D E L I B E R A

- 1) **DI ADOTTARE** il “Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate” in argomento, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 – modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2012 e si compendiano nel già citato nuovo testo di regolamento allegato;
- 3) **DI DISPORRE** la sua comunicazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti.
- 4) **DI DEMANDARE** ad atti successivi l'adeguamento dei vari Regolamenti Comunali vigenti per la disciplina delle entrate trattate (Regolamento IMU, Regolamento TARSU, Regolamento TOSAP, Regolamento Pubblicità e Pubbliche affissioni) a quanto disposto dal presente Regolamento di carattere generale, mediante abrogazione o modifica degli articoli e commi con esso incompatibili e, se opportuno, approvando nuove versioni di tali Regolamenti aggiornate con le modifiche del caso;

- 5) **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.